

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BENEDETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GIGLIOTTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) NERVI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SORRENTINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE SORRENTINO

Seduta del 31/03/2026

FATTO

La ricorrente rappresenta di essere intestataria di nr. 3 buoni fruttiferi, emessi in data 21.09.2005, del valore nominale di € 1.000,00 ciascuno, il cui rimborso è stato negato dall'intermediario resistente in data 01/10/2025 per intervenuta prescrizione. In proposito, sottolinea di essersi recata presso l'Ufficio per richiedere il rimborso dei buoni a lei intestati ove le veniva comunicata l'avvenuta prescrizione del titolo; per tali ragioni, dato l'esito negativo del reclamo, chiede di accertare il proprio diritto al rimborso dei buoni fruttiferi e degli interessi legali maturati. L'intermediario, costituitosi tempestivamente, contesta, la ricevibilità del ricorso poiché sulla questione l'arbitro bancario finanziario sarebbe incompetente sia (a) *temporalmente*, in quanto il ricorso è relativo a fatti non rientranti temporalmente nella competenza dell'ABF, così come da ultimo ridefinita dalle Disposizioni ABF (operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso) che (b) *per materia* in quanto, a suo dire, i buoni postali sono prodotti finanziari che rientrano nella disciplina del Testo Unico Finanziario e non in quella del Testo Unico Bancario. Nel merito, insiste per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

L'intermediario, in via preliminare, ha eccepito l'irricevibilità del ricorso per incompetenza *ratione temporis* e *ratione materiae* dell'ABF. Sul punto si rileva che, con orientamento costante, l'Arbitro ha da

tempo affermato la propria competenza, per entrambi i profili, in relazione alle controversie relative al rimborso di buoni fruttiferi; sul punto si rinvia al costante orientamento espresso dal Collegio di Coordinamento. (Collegio di Coordinamento ABF n. 6196/2024 e n. 4656/22). I buoni di cui si discute, serie "18A" con durata massima di 18 mesi, sono successivi all'entrata in vigore del D.M. 6 ottobre 2004, ragion per cui la loro emissione non è preceduta da apposito decreto ministeriale che ne detta le condizioni e la durata, bensì meramente annunciata con comunicati pubblicati dalla Cassa Depositi e Prestiti in Gazzetta Ufficiale, secondo quanto stabilito dall'art. 6 del D.M. del 2004. Il comunicato non definisce le condizioni che regolano l'emissione, ma si limita a rinviare ai fogli informativi analitici. Il regolamento contenuto nei Fogli informativi delle serie dei BFP "a 18 mesi" (reperibili sul sito internet dell'intermediario) prevede che *"i buoni a 18 mesi diventano infruttiferi dal giorno successivo alla scadenza del diciottesimo mese dalla data di sottoscrizione"*. Ai nostri fini rileva, altresì, l'art. 8 del Decreto Ministeriale del 19 dicembre 2000 (applicabile anche alle serie dei titoli già emessi e non ancora prescritti alla data della sua entrata in vigore), che ha esteso a dieci anni l'originario termine di prescrizione quinquennale, prevedendo che *"i diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi"*. Sul punto il Collegio di Coordinamento, recependo, l'orientamento espresso dalla Suprema Corte, ha avuto modo di precisare che: *(i)* il dies a quo, ai fini del calcolo della prescrizione, va individuato nella data di scadenza del titolo (cfr. Cass. Civ., Sez. I, sent. 7 luglio 2023, n. 19243, relativa a un buono serie AA1); *(ii)* l'art. 8, del DM del 19.12.2000 trova integrale applicazione anche alle serie emesse antecedente al DM citato, sia sotto il profilo dell'estensione del termine prescrizione (da quinquennale a decennale) che della decorrenza (individuata nella "data di scadenza del titolo"). Date le premesse ermeneutiche, i buoni in oggetto hanno avuto la loro naturale scadenza al diciottesimo mese successivo alla data di emissione (21.09.2005), ossia al 21.03.2007, data a decorrere dalla quale va calcolato il termine di prescrizione decennale entro il quale il titolare può far valere il diritto all'incasso del capitale e degli interessi. Dalla documentazione versata in atti non risulta alcun atto idoneo ad interrompere la prescrizione, ragion per cui il diritto alla riscossione del buono da parte del ricorrente si è consumato alla data del 21.03.2017; infatti, poiché la prima richiesta di rimborso risulta allo 01/10/2025 è di tutta evidenza che essa sia intervenuta a prescrizione maturata. Accertata la inaccoglibilità della domanda di rimborso della sorte capitale e degli interessi maturati, per l'intervenuta prescrizione, occorre ora indagare sulle ragioni e sui provvedimenti che parte ricorrente richiede per la violazione da parte dell'intermediario degli obblighi informativi. Per come si ricava chiaramente dalla linea difensiva, individuata nel reclamo e ribadita nel ricorso, la mancata consegna del foglio informativo non viene eccepita per sostenere una domanda di risarcimento, la quale mai viene formalizzata, bensì per contestare il decorso del termine di prescrizione; tanto risulta chiaramente dal reclamo ove si legge: *"Pertanto, con la presente chiedo formalmente il rimborso integrale dei buoni fruttiferi sopra elencati comprensivi degli interessi maturati, ritenendo illegittima la dichiarata prescrizione in assenza di informazioni chiare e accessibili al momento della sottoscrizione"*. In sintesi, il ricorrente sostiene che finché l'intermediario non consegni il foglio informativo non può decorrere il termine di prescrizione per mancanza di presupposto. Su tale punto, al contrario, è stato chiaro il Collegio di Coordinamento il quale, anche di recente, ha ribadito che *"La mancata consegna al sottoscrittore del Foglio informativo, al momento dell'acquisto dei BFP e successivamente in costanza di rapporto, non impedisce all'intermediario di eccepire, allorché ne venga richiesto il pagamento, l'intervenuta prescrizione, che decorre dalla scadenza del BFP"*. (decisione n. 11113/25). Per tale ragione, la domanda non merita accoglimento. Solo per completezza di analisi si rileva che, anche qualora si volesse interpretare la domanda proposta dal ricorrente come risarcitoria, la stessa esulerebbe dalla competenza temporale di questo Arbitro. Infatti, secondo l'orientamento già espresso dal collegio di coordinamento, l'obbligo dell'intermediario di consegnare il foglio informativo si esaurisce al momento del compimento della prescrizione, ragion per cui *dies ad quem* della prescrizione è la data da prendere a riferimento per calcolare il termine dei sei anni entro il quale la condotta illecita deve

essere denunciata all'arbitro affinché l'ultimo possa dichiararsi temporalmente competente (DISPOSIZIONI SUI SISTEMI DI RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE IN MATERIA DI OPERAZIONI E SERVIZI BANCARI E FINANZIARI sez. I: "Non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso"). Nel caso di specie essendo intervenuta la prescrizione in data 21.03.2017 risulta oggettivo che il ricorso, datato 16.11.2025, è stato presentato oltre il termine di 6 anni dal comportamento contestato.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE